



Bolzano, 22/05/2025

Interrogazione su temi di attualità Interpretazione del termine “intermediario”

Visto l' Art. 1 della L.P. 12/1995:

*(1/bis) “Non sono soggette alla disciplina della presente legge le locazioni di camere e appartamenti nel caso in cui il vitto e l'alloggio non vengono prestati in forma imprenditoriale, **purché non venga svolta un'attività di promozione rispettivamente di intermediazione** o non ci si avvalga della stessa, **a condizione che entro l'arco di un anno non vengano conclusi più di quattro contratti d'affitto per camera rispettivamente appartamento**. Per questa forma di locazione non sono considerate prestazioni di servizio la messa a disposizione dell'attrezzatura e dell'arredamento nonché l'erogazione di acqua, energia e riscaldamento. L'applicazione dei contratti di locazione ai sensi del presente comma è ammissibile anche qualora l'attività ricettiva venga già esercitata ai sensi del comma 1 e non riguardi gli stessi locali.”*

si pone doverosa la necessità di interpretazione della parola “intermediario”.

Premesso quanto sopra

SI INTERROGA L'ASSESSORE COMPETENTE

- A) Si intendono gli intermediari, in senso stretto, gli agenti immobiliari, che possono svolgere per la loro caratteristica professionale intermediazioni di compravendita ed affitto?
- B) Oppure si intendono per intermediari, meramente gli intermediari turistici?

Cordiali saluti

Il Consigliere Provinciale
Capogruppo Partito Democratico – Demokratische Partei
Dott. Sandro Repetto
